430/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80054 del registro di segreteria -assegnato a questo Giudice in data 25-2-2025-, dal sig. XX,

nato a omissis (omissis) il omissis (c.f. omissis) residente in omissis alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando, ed Elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avvocati in Bari alla via Davanzati n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede legale in Roma via Ciro il Grande 21 e Direzione Territoriale

di Roma Flaminio via Giulio Romano n. 46 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

-nonché nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lazio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Frangipane 41, rappresentati e difesi ex lege dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12;

per la rideterminazione del trattamento previdenziale previa applicazione dei miglioramenti economici in conformità del CCNL comparto Istruzione e Ricerca per il triennio economico e normativo 2016 – 2018; con condanna dell'Amministrazione di appartenenza a compiere ogni atto amministrativo propedeutico e necessario; e per l'effetto con condanna dell'INPS a corrispondere le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo; con vittoria di spese, da distrarsi ai legali.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'udienza odierna il solo avv. Flavia Incletolli per l'INPS, nessuno presente per le altre parti.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con mansioni e qualifica di assistente tecnico amministrativo presso l'Istituto Superiore "Leonardo Da Vinci" di Roma Fiumicino sino al 31.08.2017, è in quiescenza a decorrere dal 01.09.2017 titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità.

2. Ha riferito che, nel liquidare la suddetta prestazione previdenziale, l'Istituto - Roma Flaminio ha tenuto conto delle retribuzioni pensionabili comunicate dall'Amministrazione di appartenenza effettuate prima del collocamento in quiescenza, con valori stipendiali ancorati ai vecchi parametri contrattuali al tempo vigenti. Ha esposto il panorama normativo di settore e sottolineato quanto previsto dal CCNL 2016-2018, che ha incrementato i trattamenti retributivi del personale scolastico e ha indicato che lo stipendio tabellare corrispondente alla categoria

professionale ed alla classe retributiva del ricorrente al momento del pensionamento (assistente tecnico amministrativo con più di 35 anni di servizio) è passato ad euro 22.651,43 dal 01.01.2016, ad euro 22.831,43 dal 01.01.2017 e ad euro 23.342,63 dal 01.3.2018. Ha richiamato in particolare l'art. 36 del Contratto collettivo, secondo il quale i benefici economici, risultanti dall'applicazione dell'art. 35, sono computati ai fini previdenziali.

3. Previa diffida del 22.04.2022, ex art. 153 del d.lgs. 174/2016, indirizzata all'INPS ed all'Ufficio scolastico regionale, ha adito il giudice per la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento alla decorrenza originaria ed alla successiva scadenza del 01.03.2018, previa applicazione dei miglioramenti economici in conformità del CCNL comparto Istruzione e Ricerca per il triennio economico e normativo 2016 – 2018 secondo le modalità prescritte dall'art. 36 secondo comma del contratto collettivo; con condanna dell'Amministrazione di appartenenza a compiere ogni atto amministrativo propedeutico e necessario; e per l'effetto con condanna dell'INPS a corrispondere le

differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dal 01.09.2017 al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge; con vittoria di spese al legale antistatario.

2. L'INPS si è costituito, riferendo, con memorie del 9-9-2025, che l'Ufficio ha provveduto al ricalcolo della pensione sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione datrice di lavoro, per l'applicazione CCNL 2016/2018. Ha documentato il pagamento della pensione aggiornata, compresi gli arretrati dalla decorrenza giuridica e gli interessi legali, sulla rata di settembre 2025. Ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

3. Con note, i legali di parte ricorrente hanno ritenuto di convenire sulla cessata materia del contendere, insistendo per le spese da distrarsi e comunicando l'impossibilità di presenziare all'odierna udienza.

4. Con note dell'11 settembre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del merito ha depositato il fascicolo amministrativo ai sensi dell'art. 155, comma 3 c.g.c., evidenziando con note di aver trasmesso all'INPS i dati per il tramite della piattaforma telematica "Nuova Passweb" nel giugno

2025.

4. All'odierna udienza, l'INPS si è riportata agli atti. Nessuno presente per le altre parti.

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne la riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto degli aumenti stipendiali definiti dal CCNL 2016-2018, non presi in considerazione nella liquidazione iniziale.

7. Preso atto della documentazione versata in atti e delle comunicazioni delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dal MIM e dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto. Al riguardo, il trattamento pensionistico è stato riliquidato tenendo in considerazione i miglioramenti stipendiali stabiliti dal CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016/2018, con effetti pensionistici, e

che sono stati corrisposti gli arretrati e gli interessi.

8. Le spese legali, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico solo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per soccombenza virtuale, risultando in atti che dopo la diffida del 2022 solo nel giugno 2025, e dopo la notifica del ricorso nel maggio 2025, è stato riconosciuto il diritto ai miglioramenti contrattuali richiesti e comunicato all'INPS il dato aggiornato e certificato. Compensate con l'INPS.

9. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-dichiara la cessazione della materia del contendere.

-Spese a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito in favore dei legali antistatari Avv. ti Emilio Solimando e Silvia Solimando, liquidate in € 500 (cinquecento). Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2025 12:14:47
GMT+02:00